

REGOLAMENTO

“DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO”

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall'articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.
2. La disciplina del presente regolamento è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all'integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.
L'operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione all'Intermediario Finanziario, da parte dell'Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure.

Articolo 2

Intermediari finanziari autorizzati

1. L'Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli Intermediari individuati dall'articolo 1 del Decreto.
2. L'esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all'accettazione delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.
3. Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all'Istituto i seguenti dati:
 - Codice ABI;

- numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d'Italia;
- ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
- codice fiscale;
- codice IBAN

Articolo 3

Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità

1. Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall'Istituto, la comunicazione di cedibilità.
2. La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 11.

Articolo 4

Notifica della cessione

1. La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa, alla Sede dell'Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.
2. L'Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell'esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall'Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall'articolo 7 del Decreto.
4. Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 11.

Articolo 5

Trattamenti non cedibili

1. Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall'Istituto:
 - pensioni e assegni sociali;
 - trattamenti di invalidità civile;
 - assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
 - assegni straordinari di sostegno al reddito;
 - pensioni a carico degli Enti creditizi;
 - assegni al nucleo familiare;
 - ape sociale.
2. Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.

Articolo 6

Quota cedibile

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli 8 e 11, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.
2. L'importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.
3. Qualora l'importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza della predetta differenza.
4. Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.
5. I trattamenti pensionistici di cui all'articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.
6. Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

7. Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

Articolo 7

T.A.E.G. applicato al finanziamento

1. Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 108/1996 e s.m.i.
2. Per l'applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il "tasso soglia" del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Articolo 8

Trattenute sulla pensione

1. L'Istituto avvia le trattenute sulla pensione e il conseguente versamento della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.
2. Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.

Articolo 9

Recupero crediti residui

1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell'interessato tramite l'apposita funzione di "accodamento", il soggetto accreditato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che il soggetto accreditato dichiara di ben conoscere.

2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.
3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto accreditato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Istituto.

Articolo 10

Rinnovi di contratto

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 in tema di rinnovo di cessione, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. "esterno", le rate ricomprese nel periodo che va dal mese di decorrenza giuridica del nuovo piano di ammortamento al mese precedente la decorrenza della trattenuta sono compensate tra le parti secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11

Modifiche della quota cedibile

1. La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all'atto della comunicazione di cedibilità.
2. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L'INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l'INPS rende disponibile l'importo variato della quota cedibile alla Banca od Intermediario Finanziario erogante il prestito mediante opportuni

strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.

Articolo 12

Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche

1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all'incasso o, comunque, di qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l'ammortamento del finanziamento, il soggetto accreditato espressamente si impegna a comunicare immediatamente all'Istituto ogni e qualsiasi informazione necessaria a consentire gli adempimenti del medesimo e a richiedere tempestivamente all'Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario.
2. Il soggetto accreditato "nuovo beneficiario" delle quote mensili procederà, laddove compatibile, agli adempimenti di cui al comma precedente utilizzando esclusivamente la procedura telematica dedicata, denominata "Trasferimento piani tra società finanziarie".
3. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto accreditato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall'Istituto in favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti del relativo atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall'Istituto.
4. Non sono possibili né ammesse surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell'INPS; conseguentemente le Banche e gli Intermediari Finanziari, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, sono tenuti ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.

Articolo 13

Eliminazione della pensione

1. In caso di eliminazione della pensione l'Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.
2. L'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi

relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'effettiva eliminazione della pensione.

3. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede gli importi da restituire con PEC alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2.

Articolo 14

Estinzione anticipata di prestiti

1. Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l'eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.
2. L'INPS provvede all'interruzione delle trattenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.
3. Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall'Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell'estinzione del prestito.
4. Qualora l'estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3, 4 e 10 delle presenti disposizioni.

Articolo 15

Rimborso oneri

1. Il cessionario si impegna a corrispondere all'Istituto un onere annuo per l'attività prestata.
2. Nei confronti degli Intermediari Finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a 2,04 € (IVA esente) fino al 31.12.2023.

Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l'onere, da corrispondersi, è pari a:

€ 106,08 (euro centosei/08), IVA esente, in ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 8,84 (euro otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dall'1.1.2023 al 31.12.2023.

3. L'Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica gli oneri da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.
4. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione.
5. L'Istituto provvede mensilmente a detrarre l'importo dovuto dal soggetto accreditato dall'ammontare complessivo dei flussi di versamento.
6. La modalità di cui al comma precedente viene applicata anche per il recupero di oneri relativi ad annualità pregresse, previa comunicazione tramite PEC del debito accertato al soggetto accreditato.
Qualora ciò non sia attuabile, l'Istituto provvederà a mezzo PEC, a richiederne il pagamento al soggetto accreditato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni.
In assenza del pagamento entro tale termine il recupero viene effettuato mediante emissione di avviso di addebito ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, e nei termini dallo stesso previsti, gli oneri di cui al presente articolo saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla data prevista nella comunicazione, da parte dell'Istituto, all'intermediario finanziario.

Articolo 16

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. L'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito "Regolamento UE") e nel "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 139/2021 (di seguito "Codice"), con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. L'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento assicurano che i trattamenti oggetto del presente Regolamento saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste dalla normativa di riferimento e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, l'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, l'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. L'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. L'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

7. L'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. L'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 17

Pubblicazione

1. Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell'Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell'Istituto.